TESTO UNICO DI LEGGE SULLE ACQUE E SUGLI IMPIANTI ELETTRICI

Art. 17

Per le derivazioni e utilizzazioni in tutto o in parte abusivamente in atto, l'utente che, all'uopo diffidato, non presenti nel termine assegnatogli domanda di concessione in via di sanatoria o non firmi nel termine assegnatogli il disciplinare per la concessione, e' tenuto al pagamento dei canoni per l'uso esercitato, nella misura prevista dalla presente legge, nonche' al versamento della somma dovuta a norma dell'art. 7, comma secondo, ed al rimborso all'Amministrazione per le spese d'istruttoria e per quelle di esecuzione di ufficio, salvo ogni altro adempimento e comminatoria stabiliti dalle leggi.

I limiti dell'uso ed i conseguenti oneri stabiliti dalle leggi sono determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze.

La stessa disposizione si applica per le derivazioni e utilizzazioni in atto in virtu' di autorizzazioni provvisorie ai sensi della presente legge.

Resta fermo il disposto dell'art. 54.

Versione in vigore dal 23 gennaio 1934, non più in vigore dal 13 giugno 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici
Estremi	Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 gennaio 1934

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-di-legge-sulle-acque-e-sugli-impianti-elettrici/art-17/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it